Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)

VISTO il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

VISTO in particolare l'articolo 4 del predetto decreto n. 61413 e s.m.i. che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazione di origine protetta ovvero a indicazione geografica protetta;

VISTO il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

VISTO in particolare l'articolo 2 del predetto decreto n. 61414 e s.m.i. che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive;

VISTO il regolamento (UE) n. 969 del 2 ottobre 2013 della Commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano» nella classe «pasta alimentare»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1130 del 7 novembre 2013 della Commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone» nella classe «pasta alimentare»;

VISTO il regolamento (UE) n. 164 del 28 gennaio 2016 della Commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Cappellacci di zucca ferraresi» nella classe «pasta alimentare»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1729 del 22 settembre 2016 della Commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra» nella classe «pasta alimentare»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1730 del 22 settembre 2016 della Commissione con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina» nella classe «pasta alimentare»;

CONSIDERATO che le IGP sopra menzionate sono state registrate nella classe «pasta alimentare» non prevista nei decreti del 12 aprile 2000 e s.m.i. n. 61413 e n. 61414;

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

RITENUTO pertanto di dover integrare i predetti decreti del 12 aprile 2000 e s.m.i. con l'inserimento della filiera «pasta alimentare» e con l'individuazione delle categorie della filiera «pasta alimentare»;

RITENUTO inoltre necessario individuare la categoria «produttori ed utilizzatori» che, all'interno della filiera «pasta alimentare», assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della IGP;

DECRETA

Art. 1

1. L'articolo 4 del decreto 12 aprile 2000 n. 61413 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), è integrato con la seguente categoria dei «produttori ed utilizzatori»:

   p) pastificio, nella filiera «pasta alimentare».

Art. 2

2. L'articolo 2 del decreto 12 aprile 2000 n. 61414, recante individuazione dei criteri di rappresentanza negli organismi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP è integrato con la seguente filiera produttiva e relative categorie:

   p) filiera «pasta alimentare»:

   $p_{1)}$ produttori (pastificio)

   $p_{2)}$ confezionatori (operatore puro)

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma,

Maurizio Martina